

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER ALIMENTI

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato speciale definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di materiale monouso per alimenti, suddivisa in quattro lotti distinti e separati, come di seguito specificati, da effettuarsi in contratto di somministrazione a norma degli artt. 1559-1570 del codice civile, occorrenti per le esigenze dei Presidi e Strutture Sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

LOTTO	DESCRIZIONE	C.I.G.	IMPORTO ANNUO
1	STOVIGLIE E POSATE MONOUSO	3744520BA5	€ 28.500,00
2	ROTOI DI ALLUMINIO PER ALIMENTI	3744540C26	€ 7.000,00
3	TOVAGLIE DA TAVOLA MONOUSO	3744555888	€ 2.500,00
4	BUSTE NEUTRE PER ALIMENTI, IN POLIETILENE	374458514C	€ 17.000,00

La fornitura dovrà essere effettuata in base alle specifiche caratteristiche merceologiche riportate nel successivo articolo 3 nel quale sono specificati anche i relativi quantitativi presunti annui.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura affidanda avrà durata di **3 (tre)** anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva, con possibilità di risoluzione anticipata da parte dell'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di non conforme esecuzione del contratto.

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato ed insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nell'attesa della definizione di un nuovo contratto, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per un successivo periodo massimo di anni uno.

ARTICOLO 3

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Le quantità annue riportate a fianco di ciascun prodotto, s'intendono indicate a titolo meramente presuntivo e non impegnative, potendo le stesse subire variazioni in aumento o in diminuzione sulla base dell'effettivo fabbisogno.

Pertanto la fornitura dovrà essere effettuata anche per quantitativi maggiori o minori ed impegnerà la Ditta alle stesse condizioni contrattuali, senza pretesa o richieste di indennizzo per i prodotti richiesti in più o in meno.

Le forniture potrebbero essere interrotte qualora decisioni motivate portassero i prodotti alla esclusione totale o al parziale utilizzo.

In tutti i casi la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali decurtazioni, aumenti o interruzioni della fornitura.

I prodotti offerti da consegnare devono possedere le caratteristiche merceologiche minime riportate a fianco di ciascun prodotto.



LOTTO N. 1 STOVIGLIE E POSATE MONUSO

A. TRIS DI POSATE MONOUSO CON DUE TOVAGLIOLI, IN BUSTINE SINGOLE SIGILLATE

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 90.000

Il kit richiesto deve contenere:

- n. 1 forchetta in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 170, peso minimo gr. 2,7 c.a.
- n. 1 cucchiaio in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 165, peso minimo gr. 3,00 c.a.;
- n. 1 coltello in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 165, peso minimo gr. 2,4 c.a.;
- n. 2 tovaglioli monouso colore bianchi ad un velo, dim. cm 30 x 30, in pura ovatta di cellulosa, peso indicativo 18 gr./m²
- Tolleranza grammatura: $\pm 5\%$

Il tutto deve essere contenuto in busta sigillata termosaldada igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti, con marchiatura "idoneo per alimenti".

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

B. TRIS DI POSATE MONOUSO CON UN TOVAGLIOLO, IN BUSTINE SINGOLE SIGILLATE

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 150.000

Il kit richiesto deve contenere:

- n. 1 forchetta in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 170, peso minimo gr. 5 c.a.
- n. 1 cucchiaio in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 165, peso minimo gr. 5 c.a.;
- n. 1 coltello in polistirolo bianco, dim. indicative mm. 165, peso gr. minimo 5 c.a.;
- n. 1 tovagliolo monouso colore bianco a due veli, dim. cm 30 x 30, in pura ovatta di cellulosa, peso indicativo 18 gr./m² per velo pari a 36 gr./m²
- Tolleranza grammatura: $\pm 5\%$

Il tutto deve essere contenuto in busta sigillata termosaldada igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti, con marchiatura "idoneo per alimenti"..

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

C. BICCHIERI MONOUSO DA 200 CC, PER DISTRIBUZIONE MANUALE

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 850.000

Gli articoli da fornire devono avere i seguenti requisiti minimi

- Materiale: polistirolo
- peso unitario non inferiore a gr. 2,80 \approx
- Diametro bocca mm. 70 \approx
- Altezza mm. 80 \approx
- Spessore: 500 μ \approx
- capacità 200 cc
- colore bianco
- essere rigidi, resistenti
- confezioni da 50/100 pz
- Tolleranza grammatura: $\pm 5\%$
- confezioni da 100 pz, in busta sigillata, termosaldada, igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

D. BICCHIERI MONOUSO DA 80 CC, PER DISTRIBUZIONE MANUALE

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 5.000

Gli articoli da fornire devono avere i seguenti requisiti minimi

- Materiale: polistirolo
- peso unitario non inferiore a gr. 1,60 ≈
- Diametro bocca mm. 58 ≈
- Altezza mm. 53 ≈
- Spessore: 500 μ ≈
- capacità 80 cc
- colore bianco
- essere rigidi, resistenti
- confezioni da 100 pz, in busta sigillata, termosaldada, igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti
- Tolleranza grammatura: ± 5%

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

E. PIATTI MONOUSO

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA:

Piatti Fondi N. 15.000

Piatti Piani N. 27.000

Scodelle N. 15.000

- in materiale plastico (polipropilene / polistirolo) atossico, colore bianco, conformi alla vigente normativa, in busta sigillata termosaldada igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti.
- Piatto fondo Ø cm 20,5 peso unitario gr.14 ≈
- Piatto piano Ø cm. 22,0 peso unitario gr.15 ≈
- Scodella Ø cm. 16 peso unitario gr. 14 ≈, altezza 55 mm, capacità 600 cc
- Colore bianco
- confezioni da 50 /100 pz in busta sigillata, termosaldada, igienicamente garantita e confezionata nel rispetto delle norme vigenti

Tolleranza grammatura: ± 5%

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

LOTTO N. 2 ROTOLI DI ALLUMINIO PER ALIMENTI

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA: N. 700 rotoli

L'articolo da fornire deve avere i seguenti requisiti minimi:

- realizzato con leghe di alluminio atossico per alimenti, la cui composizione chimica deve rientrare nei limiti della norma europea EN 602 "Leghe di alluminio destinate ad essere in contatto con le sostanze alimentari".
- Spessore indicativo: 12 μ
- Confezione: rotolo da mt. 150 x 30 h, in scatola singola, con seghetto per facilitare il taglio

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, ed al D.L. 25 gennaio 1002 n. 108



LOTTO N. 3 TOVAGLIE DA TAVOLA MONUSO

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA:

formato cm. 100 x 100 bianche N. 20.000

formato cm. 100 x 100 colorate/quadrettate N. 3.000

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

LOTTO N. 4 BUSTE NEUTRE PER ALIMENTI, IN POLIETILENE

QUANTITA' PRESUNTA ANNUA:

formato cm. 18 x 45 peso indicativo gr. 10 kg. 4.000

formato cm. 12 x 30 peso indicativo gr. 8 kg. 3.000

Prodotto idoneo al contatto con sostanze alimentari.

Conformità al D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

ARTICOLO 4

CAMPIONATURA

L'eventuale campionatura potrà essere richiesta successivamente all'esame della documentazione tecnica dei singoli prodotti, al fine di consentire l'esame diretto dei prodotti proposti, per consentire adeguata ed obiettiva valutazione del livello qualitativo e della affidabilità degli stessi, qualora gli elementi conoscitivi da queste desunti non siano sufficienti per esprimere un esauriente giudizio.

Nessun compenso spetterà alle Ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni, i quali dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto redatto in duplice copia che verrà firmato per ricevuta da un incaricato dell'Azienda Sanitaria addetto al ricevimento.

I campioni potranno essere sottoposti a prove di verifica che potrebbero provocare danni agli stessi, senza che la Ditta nulla possa pretendere a titolo di risarcimento.

ARTICOLO 5

ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI DELLA FORNITURA

Le previsioni contrattuali annue si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione o in aumento senza che la Ditta possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto la Ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 6

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

L'Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitoli speciali di riferimento.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha



facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell'eventuale valutazione dell'offerta economica e dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DELLA DITTA

La fornitura si intende per merce resa ai magazzini dell'Azienda Sanitaria che saranno indicati sul buono d'ordine, franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, lo scarico nei locali di destinazione.

In particolare, si intendono a carico della Ditta gli obblighi e oneri seguenti:

- Le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi, nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

La fornitura verrà aggiudicata, per singolo lotto indivisibile, completo di tutte le voci richieste nello stesso, con il criterio di cui all'articolo 82 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i. e, cioè, a favore del prezzo complessivo più basso offerto per il lotto, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnico-qualitativi minimi indicati nel presente Capitolato.

Non sono ammesse offerte parziali, ovvero limitate soltanto ad alcuni dei prodotti componenti il lotto/i per il/i quale/i la Ditta concorre.

ARTICOLO 9

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per poter partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, e senza alcun impegno da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ,dovranno far pervenire, esclusivamente al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA, entro le ore 13:00

del giorno 27/01/2012

un plico opportunamente chiuso sul quale dovrà essere apposto un timbro recante la ragione sociale della Ditta offerente, e contenere la documentazione richiesta e la proposta economica.

Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti informazioni:

- **"PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER ALIMENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI".**
- **RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DEL MITTENTE.**

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico in tempo utile.

Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

E' ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest'ultima offerta sostituirà la precedente. Non saranno altresì prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.

ARTICOLO 10

CONTENUTO DEL PLICO

All'interno del plico di cui al precedente articolo 9, dovranno rinvenirsi l'offerta economica e la documentazione tecnica ed amministrativa.

BUSTA A: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa recante la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER ALIMENTI PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI E STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI"**.

L'offerta economica dovrà essere formulata per ciascuna tipologia di prodotto componente il lotto/i per il/i quale /i la Ditta concorre, e dovrà:

1. Essere redatta su carta intestata della Ditta;
2. Indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse la proposta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
3. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.
4. essere formulata con l'indicazione
 - ➔ codice, articolo, etc. del prodotto proposto, quale risultante dalla schede tecniche presentate
 - ➔ prezzo unitario di ciascun prodotto di ogni singolo lotto per cui si intende partecipare:
 - ➔ importo complessivo annuo del lotto stesso, calcolato sulla base delle quantità presunte annue.

I prezzi dovranno essere formulati al netto dell'Iva

L'offerta dovrà intendersi per merce resa presso i locali magazzini dell'Azienda Sanitaria che sarà indicato sul buono d'ordine, franco di ogni onere e rischio per imballo e trasporto, e deve essere comprensiva della spesa per lo scarico ed il deposito delle merci nei locali di destinazione, e del contributo CONAI qualora previsto.

Resta inteso che qualunque clausola o condizione apposta dalla Ditta partecipante non sarà presa in considerazione.

BUSTA B: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Deve riportare oltre all'indirizzo della Ditta mittente la dicitura: **" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA"**.

I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono

B.1 -Dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato A di data successiva all'emissione dell'avviso, resa a norma del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

B.2 Scheda tecnica descrittiva per ogni prodotto offerto di ciascun lotto, e/o deplianti illustrativi completa dei relativi codici, emessa dal produttore del prodotto stesso, redatta in lingua italiana, e dalle quali sia possibile rilevare l'indicazione del lotto cui si riferisce e tutte le informazioni utili alla valutazione comparativa.

B.3 -Dichiarazione di conformità tecnica, resa a norma del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, nella quale la Ditta concorrente dovrà dichiarare che i prodotti offerti sono conformi alla normativa vigente in materia, e ai parametri indicati nelle schede tecniche presentate in sede di gara.

B.4 -Garanzia a corredo dell'offerta

Le Ditte offerenti, per i lotti per i quali intendono partecipare, dovranno costituire apposita garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e per gli importi indicati nella tabella che segue, e da costituire a scelta del concorrente, secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente:

LOTTO	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 2%	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 1%
1	€ 1.710,00	€ 855,00
2	Non dovuta	Non dovuta
3	Non dovuta	Non dovuta
4	€ 1.020,00	€ 510,00

Qualora la Ditta concorra a più lotti è consentita la presentazione di cauzione cumulativa di importo pari al totale previsto per i lotti di interesse.

Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d'assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari, deve contenere l'esplicito riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, cioè:

- Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, **ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori centottanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza nel corso della procedura.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia [**art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006**], è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, la Ditta segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta con la presentazione dell'originale o copia autenticata ai sensi di legge della certificazione suddetta, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente (D.p.R. 445/2000), resa dal rappresentante legale o dalla persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente della Ditta offerente, e corredata senza alcuna possibilità di successiva integrazione a pena la esclusione dalla gara, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di identità del sottoscrittore, in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000].

B.5 –Lettera d'impegno ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, da parte di "un soggetto fidejussore" a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario

La lettera in questione dovrà contenere l'esplicito riferimento alla presente gara.

Si precisa che le offerte non corredate dalla lettera di impegno del fidejussore di cui al presente punto B.5 saranno escluse dalla gara, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 11

VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione della stessa.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e la Ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, la Ditta concorrente, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ARTICOLO 12

CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di intende esecutivo.

L'aggiudicatario sarà tenuto a regolarizzare l'offerta mediante apposizione del bollo ai sensi delle vigenti legge.

Il rapporto nascente dalla presente procedura sarà regolato da lettera/contratto redatta secondo l'uso del commercio, che sarà soggetta all'imposta di bollo.

La suddetta lettera/contratto con l'applicazione del bollo, riguarda prestazioni soggette ad Iva e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso¹.

Le spese di bollo sono a carico dell'aggiudicatario, mentre quelle di registrazione in caso d'uso, sono a

ARTICOLO 13

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria, prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura, in cui nominativo verrà comunicato alla Ditta affidataria.

ARTICOLO 14

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione dei singoli prodotti sono fissi per i primi 12 mesi di fornitura.

Successivamente su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, si procederà a rivedere i prezzi con cadenza annuale in aumento o in diminuzione sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., anche in relazione ai dati di cui all'art.7 c.4 lett. c) e c.5 del D.Lgs n.163/2006.

A tal fine la Ditta, qualora intenda richiedere un aumento del prezzo del singolo prodotto e/o per gruppo di prodotti, dovrà avanzare richiesta, documentando i motivi dell'adeguamento richiesto.

La revisione non ha efficacia retroattiva e decorre, se accolta, dal 1° del mese successivo alla richiesta.

In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Ditta all'Azienda Sanitaria.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ARTICOLO 15

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e degli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto che verrà stipulato con l'Azienda Sanitaria, la Ditta ai sensi dell'art. 113 del

¹ Si riporta integralmente il testo dell'art. 6 del citato D.p.R. 131/1986, recante definizione del c.d "caso d'uso":

"1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti presso le cancellerie giudiziarie nell'esplorazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento".

VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01722360763

D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., è obbligata a costituire in favore dell'Azienda Sanitaria medesima, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata in ottemperanza alle modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto del 50% per le Ditte alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio la Ditta attesta il possesso del predetto requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda Sanitaria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Ditta degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Azienda Sanitaria, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Ditta è tenuta in ogni momento, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, ad integrare la garanzia, qualora essa venisse in tutto o in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 16

TERMINI DI CONSEGNA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi formali (buono d'ordine, lettera, telegramma, o fax) dell'U.O. Provveditorato-Economato, con precisione e tempestività assolute.

L'Azienda Sanitaria comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo, quantità dei prodotti che intende ricevere e luogo della consegna.

Le consegne dovranno essere effettuare **entro 10 giorni** naturali e consecutivi dalla ricezione del buono d'ordine, e nelle ore antimeridiane e, cioè: **dalle ore 7.30 alle ore 12.30**, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo, salvo casi d'urgenza in cui la Ditta dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione i prodotti richiesti, anche a titolo di acconto sulla fornitura, nel più breve tempo possibile, massimo 48 (quarantotto) ore consecutive dal ricevimento dell'ordine.

In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale.

Inoltre l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di acquistare presso altro fornitore i prodotti occorrenti, con conseguente addebito alla Ditta delle maggiori spese sostenute e della penale prevista al successivo articolo 22.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.

- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

Condizioni di Trasporto dei prodotti

Per lo scarico e la messa a terra nei locali del magazzino di destinazione del materiale ordinato, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Azienda Sanitaria.

Ogni operazione deve essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà stata demandata la consegna il quale dovrà essere dotato di mezzo con sponda idraulica e carrello/transpallet elettrico, per consentire la sistemazione della merce all'interno del locale di destinazione.

ARTICOLO 17

CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI SULLE FORNITURE

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato speciale, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata all'atto della consegna presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

In caso di inadempienza, i prodotti in questione saranno restituiti alla Ditta che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato all'atto della consegna.

L'accettazione della merce non solleva la Ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi la firma apposta per ricevuta al momento della consegna, non esonera la Ditta dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

All'atto della consegna potranno essere prelevati a cura dell'Azienda Sanitaria campioni dei prodotti forniti, al fine di verificare la rispondenza qualitativa da effettuarsi presso i Servizi Tecnico-sanitari dell'Azienda Sanitaria o presso laboratori specializzati scelti dall'Azienda Sanitaria,

L'eventuale prelievo di campioni per la esecuzione di analisi saranno fatti in diminuzione dei quantitativi consegnati.

Qualora a seguito di tali accertamenti risultasse che la merce consegnata non è rispondente ai requisiti richiesti, essa non sarà accettata, e le spese delle analisi effettuate saranno addebitate alla Ditta.

In tal caso la merce verrà restituita alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese, e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini che saranno fissati dall'Azienda a suo insindacabile giudizio.

Mancando o ritardando la Ditta ad uniformarsi a tale obbligo, l'Azienda procederà all'acquisto della merce non accettata presso altro fornitore, addebitando alla Ditta l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello risultante dall'aggiudicazione, oltre all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 13.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio, e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

E' a carico della Ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta per la consegna ed il ritiro della stessa.

ARTICOLO 18

RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

La consegna dei prodotti richiesti dovrà avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico della Ditta inadempiente.

Pertanto l'Azienda Sanitaria potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, ed avrà il



diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per inadempienza della Ditta.

ARTICOLO 19

ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiali di cui a presente capitolato, ove non fossero nella tempestiva disponibilità della Ditta, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso la Ditta se ne assumerà l'onere della maggiore spesa.

ARTICOLO 20

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine la Ditta comunica all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Azienda Sanitaria deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 21

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

La fattura dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del buono d'ordine.

La fatturazione della merce dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria.

Il pagamento avverrà ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231. E' fatto salvo, in sede contrattuale, l'accordo tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e la Ditta affidataria di prevedere, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili



esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

ARTICOLO 22 CLAUSOLE PENALI

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, comporta l'applicazione di una penale minima di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo.

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

Inoltre la Ditta è soggetta all'applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di **€ 200,00 ad un massimo di € 1.000,00**, quando:

- in caso di fornitura effettuata con prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- non effettua o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti, ovvero siano stati riscontrati non rispondenti ai requisiti richiesti, in fase di utilizzazione e/o distribuzione degli stessi.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata alla Ditta dal responsabile del contratto o da suo delegato a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

ARTICOLO 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Azienda Sanitaria alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;

- b. in caso di frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del contratto e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nello stesso dopo l'applicazione delle penalità;
- c. sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- d. recidiva nel somministrare prodotti qualitativamente non rispondenti ai requisiti richiesti;
- e. inadempimento più volte ripetuto, comunicato per iscritto, riguardo i tempi di consegna della fornitura;
- f. recidiva per mancata sostituzione;
- g. in caso di mancata sottoscrizione del contratto;
- h. in caso di applicazione di 3 penalità;
- i. in caso di cessione del contratto;
- j. in caso di sub-appalto non autorizzato;
- k. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sui prodotti offerti e consegnati;
- l. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- m. constatata inosservanza delle norme e delle prescrizioni del presente capitolato.
- n. per motivi di pubblico interesse.

Il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della Ditta, l'Azienda Sanitaria) riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La Ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della Ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Azienda Sanitaria, e non potrà essere invocata dalla Ditta stessa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente la fornitura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della Ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda Sanitaria sui beni della Ditta.

Nel caso di minori spese, nulla compete alla Ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda Sanitaria può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili alla Ditta:

- a. per motivi di pubblico interesse specificati nell'atto di risoluzione.

In particolare:

- in caso di sopravvenuta stipulazione di una convenzione ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99 e s.m.i., salvo che, anche ad avvenuta aggiudicazione, la Ditta offra di adeguare l'offerta ai parametri di qualità e prezzo oggetto di convenzionamento;
- in caso di unione di acquisto tra Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Basilicata per la fornitura di prodotti facenti parte del presente capitolato che sono stati inseriti nell'elenco unico regionale.

- b. in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 24

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima Azienda Sanitaria.

ARTICOLO 25

SUB-APPALTO E CESSIONE

La Ditta è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

E' ammesso Il subappalto in conformità a quanto previsto all'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda Sanitaria di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- la Ditta deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, la Ditta deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa, dal disciplinare di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificazioni o dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione della fornitura affidata o ad essa comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria al subappaltatore.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 26

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal



disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 27

ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico della Ditta, anche i seguenti obblighi:

- a. la responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecate all'Azienda Sanitaria o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda Sanitaria da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo;
- b. l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta continuerà ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano la Ditta anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto di appalto;

- c. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Ditta obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione della fornitura, non ultimo il D.Lgs., 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

ARTICOLO 28

RICORSO A PRESTAZIONE DI TERZI

In ogni caso di inadempimento contrattuale, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di procedere all'acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel presente capitolato, senza alcuna formalità ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal presente capitolato. L'eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà addebitato alla Ditta.

ARTICOLO 29

OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

La Ditta è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto della presente gara vigenti all'atto della consegna dei prodotti.

ARTICOLO 30

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:

- # il personale dell'Azienda Sanitaria Locale implicato nel procedimento
 - # i concorrenti che partecipano alla gara
 - # ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
- d) l'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- e) l'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio;
- f) l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti;
- g) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;
- h) l'Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti;
- i) l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza;
- j) i trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 31

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA GARA

Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all'U.O. Provveditorato-Economato.

Responsabile del procedimento: dr. Antonio PENNACCHIO (tel. 0971-310549 fax 0971-310296).

Ai sensi dell'art. 71, p.to 2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni complementari dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta fino al 12° (dodicesimo) giorno antecedente il termine di scadenza di presentazione dell'offerta.

Le relative risposte, saranno rese disponibili almeno 6 giorni prima della scadenza delle offerte.

Le risposte relative a quesiti di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito web dell'Azienda Sanitaria: **www.aspbasilicata.net /sezione concorsi | bandi | atti**, e nel quale verranno, altresì, pubblicate e rese disponibili le risultanze della procedura

Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ARTICOLO 32

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza.

ARTICOLO 33

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti la materia contrattuale.